QUESITO n. 6 del 05/06/2018

È pervenuto a questo Ente Aggiudicatore il quesito testualmente riportato:

"Con riferimento al disciplinare di gara relativo alla procedura ristretta in oggetto, Si sottopongono le seguenti richieste di chiarimento:

Quesito n.1

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti speciali del progettista previsti dal Disciplinare (art. 7.2) per la classe e categoria T.02, non essendoci nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016 corrispondenza con le categorie di cui alla precedente L.143/49, si chiede se è possibile considerare la categoria lV.c di cui alla L.143/49.

Quesito n.2

Con riferimento all'art. 7.2.3 del Disciplinare di gara si chiede di confermare quanto segue:

- Con riferimento al punto a), il periodo di riferimento dei servizi è gli ultimi 10 anni e i servizi che possono essere considerati sono tutti quelli di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.lgs 50/2016, così come meglio precisato dalla Linea Guida Anac n.1 del 21 Febbraio 2018 al punto 2.2.2.
- Con riferimento al punto b), il periodo dì riferimento dei "servizi di punta" è gli ultimi 10 anni e i servizi che possono essere considerati sono quelli di cui all'art. 3 Lett. vvvv) del D.Igs 50/2016, così come meglio precisato dalla Linea Guida Anac n.1 del 21 Febbraio 2018 al punto 2.2.2.
- Con riferimento ai punti c1) e c2), il periodo di riferimento per la valutazione del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato è gli ultimi 3 anni, casi come meglio precisato dalla Linea Guida Anac n.1 del 21 febbraio 2018 al punto 2.2.2.
- Che il riferimento al "quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando ....." indicato al punto d) dell'art. 7.2.3 del Disciplinare (pagina 12 di 27) è da ritenersi un refuso, poiché in disaccordo con quanto riportato ai precedenti punti a), b), c1) e c2).

Quesito n.3

Con riferimento all' art. 11.3.1 del disciplinare di gara -si chiede conferma che la documentazione richiesta al punto 7 non debba essere presentata in sede di prequalifica, ovvero di conoscere le modalità attraverso le quali prendere visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione"

A tale richiesta di chiarimenti è stata data la risposta testualmente riportata:

<<In relazione ai quesiti formulati nella Vostra nota pec indicata in oggetto si precisa quanto segue.

Quesito n. 1

Si rinvia al chiarimento fornito in relazione al quesito n. 2 del 24/5/2018, pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante.

Quesito n. 2

Primo alinea: Si rinvia al chiarimento fornito in relazione al quesito n. 4 del 30/5/2018, pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante.

Secondo alinea: Si conferma che, al punto 7.2.3) lettera b) del Disciplinare di gara, il riferimento dei servizi di punta è agli ultimi 10 anni e i servizi che possono essere considerati sono quelli di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Terzo alinea: Si conferma che, al punto 7.2.3) lettere c1) e c2) del Disciplinare di gara, il periodo di riferimento per la valutazione del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato è agli ultimi 3 anni.

Quarto alinea: Si rinvia al chiarimento fornito in relazione al quesito n. 4 del 30/5/2018, pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante.

Quesito n. 3

Si conferma che il certificato rilasciato dall'Ente aggiudicatore attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione di cui al punto 7 dell'art. 11.3.1 del Disciplinare di gara non deve essere presentato in questa fase della procedura.